



Istituto Romano di
San Michele

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
00147 ROMA – Piazzale Antonio Tosti n.4
C.F. 80112430584

Procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. e) del D. lgs 36/2023 per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi all'intervento di realizzazione del centro antiviolenza e casa rifugio per donne vittime di violenza" della Regione Lazio presso la sede dell'ASP "Istituto Romano di S. Michele"

Sommario

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
2.1. DEFINIZIONI GENERALI.....	5
2.2. DOCUMENTI DI GARA.....	6
2.3. CHIARIMENTI.....	6
2.4. COMUNICAZIONI.....	7
3. OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1. CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIA E IMPORTO PRESUNTO DELLE OPERE	11
3.2. DURATA.....	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	15
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	15
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	18
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	19
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	21
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE.....	21
7. AVVALIMENTO.....	22
8. SUBAPPALTO.....	23
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	23
9.1 GARANZIA PROVVISORIA.....	23
9.2 GARANZIA DEFINITIVA	23
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC.....	24
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	24
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO	25
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	26
13.1 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI.....	27
13.2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	27
13.1.1 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL' ARTICOLO 372 DEL	

DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	30
13.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	31
13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	32
13.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	33
14. OFFERTA TECNICA	34
15. OFFERTA ECONOMICA.....	37
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	38
16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	38
16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	40
16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	40
16.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	41
17 COMMISSIONE GIUDICATRICE	41
18 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	41
19 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	42
20 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	42
21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	43
22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	43
23 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	45
24 CODICE DI COMPORTAMENTO	45
25 ACCESSO AGLI ATTI.....	45
26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	45
27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	45

PREMESSE

Con deliberazione n. 28 del 27.12.2024, il Consiglio di Amministrazione dell'ASP Istituto Romano di San Michele ha approvato il Piano e Programma delle attività per il triennio 2025-2027, nell'ambito del quale è prevista la realizzazione del Progetto *Casa Rifugio "Aurora"*, una struttura destinata all'accoglienza di donne vittime di violenza, finalizzata a rispondere a un bisogno sociale sempre più urgente e sentito.

Il centro antiviolenza e casa rifugio per donne vittime di violenza sarà realizzato al secondo piano dell'edificio denominato *Palazzina Giuliani*, sottoposto a tutela monumentale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 22.01.2004 (tutela *ope legis*), e pertanto il progetto dovrà essere sottoposto all'approvazione della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma.

Con nota del 19.03.2025, prot. 2544, la Regione Lazio ha comunicato l'avvio delle attività, allegando lo studio redatto in conformità al documento di indirizzo tecnico regionale, nel quale sono evidenziati i fabbisogni funzionali rapportati agli spazi disponibili. Conseguentemente, l'ASP Istituto Romano di San Michele ha provveduto a predisporre, tramite professionisti incaricati, lo studio di fattibilità tecnico-economica, recante l'individuazione dei lavori necessari a rendere gli ambienti idonei all'uso previsto e conformi alla normativa di settore, nonché l'allestimento dei locali con la relativa quantificazione dei costi.

Con determinazione dirigenziale n. 360 del 28.04.2025 è stato affidato l'incarico per la redazione dello studio richiesto dalla Regione Lazio.

Il professionista incaricato ha consegnato lo studio di fattibilità tecnico-economica (prot. 3963/2025), successivamente trasmesso alla Regione Lazio, corredato della stima del canone di locazione dell'immobile e del piano di ammortamento finanziario da scompularsi sul canone concordato.

Con nota del 14.08.2025, prot. 6870, la Regione Lazio ha comunicato lo stanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento.

L'ASP-IRSM dovrà quindi procedere all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la predisposizione del progetto da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori. Il valore complessivo stimato dell'appalto è pari ad € 209.845,97 (euro duecentonovemilaottocentoquarantacinque/97), comprensivo di spese, al netto degli oneri assistenziali e previdenziali di legge, se dovuti, e al netto dell'IVA.

La presente procedura negoziata è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile dal sito istituzionale www.irsm.it.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 co. 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito anche "Codice" o "Codice dei contratti").

Ai sensi dell'articolo 83, co. 2, del Codice dei contratti la durata massima del procedimento è pari a quattro mesi, nel rispetto dei termini di cui all'Allegato I.3 al Codice, come previsto dall'articolo 17, co. 3, del medesimo Codice.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico.

L'ASP Istituto Romano di San Michele si avvale della piattaforma di negoziazione telematica NET4market, accessibile dal sito istituzionale www.irsm.it.

Il luogo di svolgimento del servizio è presso il secondo piano della palazzina Giuliani all'interno del comprensorio istituzionale dell'Istituto Romano San Michele Roma ITE43.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:

- Lettera d'invito;
- Disciplinare;
- Capitolato tecnico prestazionale.

In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi.

CUP: D82F25000420002

CIG: B5F0BD3353;

CPV principale 71221000-3 - Servizi di progettazione di edifici

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ex art. 15, co. 2, ultimo periodo, del Codice, è l'arch. Rosanna Galanti, Dirigente Area Tecnica del Servizio Tecnico Manutentivo Progettazione, tel.: 06 51858218, e-mail: r.galanti@irsm.it; pec: irsm.tecnico@irsm.postecert.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immutabilità una volta scaduto il termine di presentazione dell'offerta;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Per l'espletamento della presente procedura, la stazione appaltante L'ASP Istituto Romano di San Michele si avvale della piattaforma di negoziazione telematica Net4market, accessibile dal sito istituzionale www.irsm.it e dal seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_irsm, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente all'art. 40 del Codice e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del medesimo e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica sono indicate nel documento "Disciplinare telematico e timing di gara", che costituisce parte integrante della documentazione di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1.DEFINIZIONI GENERALI

«Codice dei contratti» o «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo del D.Lgs. 31

marzo 2023, n. 36, nella versione vigente alla data di pubblicazione del bando di gara;

«CAD» il codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

«DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 91 del Codice;

«Decreto tariffe» il decreto del Ministero della Giustizia, di concerto col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 giugno 2016 (in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) e, conseguentemente le relative tavole allegate, come attualizzate dall'Allegato I.13 al Codice:

«Tavola Z-1» rubricata «categorie delle opere - parametro del grado di complessità - classificazione dei servizi e corrispondenze»;

«Tavola Z-2» recante «prestazioni e parametri (Q) di incidenza»;

«Classificazione» o «Classificazione delle opere»: la categoria identificata con la sigla «ID-Opere» nella Tavola Z-1 del Decreto tariffe, con la destinazione funzionale, la declaratoria di identificazione delle opere, il pertinente grado di complessità;

«Offerta telematica»: per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

2.2. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

La documentazione di gara comprende:

- Lettera d'invito
- Disciplinare;
- Allegati (modelli dichiarativi):
 - ✓ Allegato 1 (dedicato al concorrente): "Domanda di partecipazione + dichiarazioni integrative connesse";
 - ✓ Allegato 2 (dedicato all'operatore economico ausiliario): "Avvalimento: dichiarazioni integrative operatore economico ausiliario";
 - ✓ Allegato 3: "Gruppo di lavoro-offerta tecnica";
- Studio di fattibilità tecnico economica prot. 3963 del 13.05.2025;
- Capitolato tecnico prestazionale con allegato il calcolo dei corrispettivi in base al Decreto tariffe;
- Schema di contratto - disciplinare di incarico;
- Schema patto di integrità, approvato con Determina Direttoriale n. 617 del 27/10/2023;
- Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679, relativi alla tutela del trattamento dei dati personali, per operatori economici che partecipano a procedure di affidamento di servizi, forniture, lavori e opere;
- Policy per la prevenzione della corruzione.
- Disciplinare telematico e timing di gara.

Ai sensi dell'articolo 88, co. 1, del Codice dei Contratti, la procedura di gara ufficiale in formato elettronico è pubblicata sul profilo committente www.irsrm.it - Amministrazione Trasparente, Sezione Bandi di gara e Contratti;

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. n. 256 del 23 giugno 2022 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi».

In considerazione della natura intellettuale dei servizi oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto.

2.3. CHIARIMENTI

Qualora l'operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di affidamento, dovrà utilizzare le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma telematica, secondo le modalità meglio specificate nel "Disciplinare telematico e timing di gara".

Eventuali richieste di chiarimenti effettuate dagli operatori economici ad indirizzo diverso da quello sopraindicato non saranno considerate.

Sarà possibile inserire richieste di chiarimento dopo aver accettato l'invito alla procedura ed essersi autenticati al portale con le modalità riportate nel Disciplinare telematico.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti, secondo le modalità di cui sopra, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima, sulla piattaforma telematica, nell'apposita sezione "Chiarimenti", accessibile all'indirizzo sopra indicato.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.4. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma secondo le modalità previste dalla documentazione tecnica/manuali predisposti dal Gestore del Sistema. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

avvengono utilizzando anche il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 20, avvengono presso la Piattaforma.

In conformità a quanto previsto dal DPCM n.148/2021, si precisa quanto segue per gli operatori di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del D.Lgs.n.82/2005 e, in via analoga, per gli operatori economici transfrontalieri:

- i concorrenti **sono tenuti ad indicare e tenere aggiornato direttamente sul Portale** l'indirizzo PEC quale domicilio digitale da utilizzare ai fini delle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dagli artt.6-bis e 6-ter del CAD; gli operatori economici transfrontalieri devono indicare un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- il proprietario della casella di posta elettronica certificata ha "l'**onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo** sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese " il proprio indirizzo di posta elettronica (come stabilito anche dalla Cassazione Sez. Civile con Ordinanza n. 16365/2018);
- il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo rappresenta un caso di **irreperibilità colpevole del destinatario**, salvo prova contraria, in quanto su di lui incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile;
- dunque è valida la notifica eseguita tramite Pec ad un indirizzo di posta elettronica attribuito in base alle risultanze del registro Inipec alla società destinataria dell'atto anche se tale indirizzo non è stato più rinnovato o non viene utilizzato.
- la notifica si considera valida anche nell'ipotesi in cui la casella di posta elettronica sia piena;
- l'operatore economico ha la responsabilità nella gestione del domicilio digitale indicato alla stazione appaltante;
- **ricadono sull'operatore "inadempiente"** le conseguenze negative non solo dell'obbligo di dotarsi di indirizzo Pec,

ma anche di tenerlo operativo, considerandosi comunque valida la comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata alla Stazione Appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 66, co. 1, lett. g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il servizio prevede l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione nonché la direzione dei lavori per l'intervento di realizzazione del CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA" DELLA REGIONE LAZIO PRESSO LA SEDE DELL'ASP "ISTITUTO ROMANO DI S. MICHELE", presso il piano secondo della palazzina Giuliani, sita nel Comprensorio istituzionale in Piazzale A. Tosti, 4.

Il progettista incaricato dovrà predisporre tutti gli elaborati necessari al fine di salvaguardare la qualità della progettazione, come meglio dettagliato nello Studio di Fattibilità tecnico economica, e in coerenza con il capitolato tecnico prestazionale (di seguito "capitolato").

Le disposizioni contenute nel capitolato costituiscono livelli prestazionali minimi. L'affidatario ha l'obbligo di eseguire e ottemperare a tutte le proposte migliorative presentate in sede di gara – ove previste – senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione contraente.

Pertanto, nello specifico, l'appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni di servizi:

- ✓ progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento, sulla base dello Studio di Fattibilità tecnico economica posto a base di gara, comprensiva della redazione degli elaborati necessari per l'autorizzazione degli enti preposti, i cui contenuti minimi sono definiti ai sensi dell'articolo 41 del Codice e della Sezione II dell'Allegato I.7 al Codice;
- ✓ progettazione esecutiva, comprensiva degli elaborati per l'autorizzazione degli enti preposti, i cui contenuti minimi sono definiti ai sensi dell'articolo 41 del Codice e della Sezione II dell'Allegato I.7 al Codice
- ✓ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'articolo 91 del D.lgs. n. 81/2008;
- ✓ direzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 114, commi 3, 5 e 6, del Codice e della Sezione I - articolo 1 dell'Allegato II.14 al Codice;
- ✓ coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008.

Per gli elaborati inerenti alla quantificazione economica dei lavori oggetto di progettazione, dovrà essere utilizzato il prezzario regionale vigente della Regione Lazio.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti, l'Appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione della natura stessa del servizio di architettura e ingegneria da svolgere, inteso come prestazione unica, finalizzata alla realizzazione di un insieme di interventi che dovranno avere una loro coerenza progettuale e funzionale, come motivato nel decreto a contrarre del Committente.

La tutela della partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, è sufficientemente assicurata dalla mancanza di richiesta di requisiti minimi di capacità tecnica e professionale agli operatori in forma aggregata.

Il valore massimo stimato dell'appalto, anche ai fini dell'applicazione della soglia di cui all'articolo 14, comma 1, del Codice dei Contratti, è pari a € 209.845,97 (**duecentonovemilaottocentoquarantacinque/97**) al netto degli oneri assistenziali e previdenziali di legge, se dovuti, e al netto dell'IVA, come riportato di seguito:

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica	71220000-6	34.668,82 €
Progettazione esecutiva	71220000-6	36.924,11 €

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione	71317000-5	58.742,90 €
Direzione Lavori	71240000-9	79.510,14 €
Importo totale a base di gara		209.845,97 €

L'importo a base di gara è al netto di IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del decreto ministeriale 17.06.2016, come da schema di determinazione dei corrispettivi.

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.

La prestazione principale è quella relativa alla categoria E.22 "Edilizia" (classe e categoria ex lege 143/1949 l/e).

L'importo presunto e stimato delle prestazioni oggetto dell'appalto è così sinteticamente quantificato:

Tabella n. 1 – Fase di progettazione Fattibilità Tecnico-Economica: elenco delle prestazioni e del corrispettivo

	FASE DI PROGETTAZIONE (RIF. ALL.I.13)	CORRISPETTIVO (€) IVA ED ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ESCLUSI	DESCRIZIONE
1.			
	QbI.01, QbI.02, QbI.15, QbII.02, QbII.13, QbII.19	27.779,88	Compenso per elaborati di progettazione di fattibilità tecnica ed economica
	Spese	6.888,94	Spese conglobate e oneri accessori in fase di progettazione 24,80%
		34.668,82	Importo totale

Tabella n. 2 – Fase di Progettazione Esecutiva: elenco delle prestazioni e del corrispettivo

	FASE DI PROGETTAZIONE (RIF. ALL.I.13)	CORRISPETTIVO (€) IVA ED ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ESCLUSI	DESCRIZIONE
2.			
	QbII.05, QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05	29.587,03	Compenso per direzione dell'esecuzione (compreso coordinamento della sicurezza in fase esecutiva)
	Spese	7.337,08	Spese conglobate e oneri accessori in fase di progettazione 24,80%

		36.924,11	Importo totale
--	--	-----------	----------------

Tabella n. 3 – Fase di Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione: elenco delle prestazioni e del corrispettivo

	FASE DI PROGETTAZIONE/ESECUZIONE (RIF. ALL.I.13)	CORRISPETTIVO (€) IVA ED ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ESCLUSI	DESCRIZIONE
1.			
	QbIII.07, QcI12	47.070,27	Compenso per piano di sicurezza in fase di progettazione e coordinamento in fase di esecuzione
	Spese	11.672,63	Spese conglobate e oneri accessori in fase di progettazione 24,80%
		58.742,90	Importo totale

Tabella n. 4 – Fase di Direzione lavori: elenco delle prestazioni e del corrispettivo

	FASE DI ESECUZIONE (RIF. ALL.I.13)	CORRISPETTIVO (€) IVA ED ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ESCLUSI	DESCRIZIONE
1.			
	QcI.01 QcI.02 QcI.10a QcI.11	63.710,91	Compenso per direzione dell'esecuzione
	Spese	15.799,23	Spese conglobate e oneri accessori in fase di progettazione 24,80%
		79.510,14	Importo totale

L'appalto è finanziato con proventi derivanti dalle riserve accantonate dall'ASP-IRSM.

Per maggiori dettagli si rimanda al capitolato tecnico prestazionale con allegato il calcolo dei corrispettivi in base al Decreto tariffe.

L'importo totale a base di gara è in euro e al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. L'importo dei costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale è pari a € 0,00 in quanto per il contratto di cui in oggetto non si ravvisano rischi di interferenza.

Si precisa altresì che:

- l'importo totale a base di gara è stato calcolato secondo le modalità di determinazione dei corrispettivi, ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" (in seguito: D.M. 17.06.2016), come previste nell'Allegato I.13 al Codice, ai sensi dell'art. 41, comma 15, del decreto legislativo n. 36 del 2023;
- il corrispettivo offerto per le prestazioni è da intendersi a corpo in misura fissa e invariabile;

- nel corrispettivo dei servizi resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni che occorranononché l'adeguamento del progetto alle prescrizioni fornite dagli enti;
- il corrispettivo complessivo verrà rideterminato sulla base del ribasso percentuale offerto dall'affidatario dei servizi oggetto della presente procedura;
- in ossequio alla legge 21 aprile 2023, n. 49 «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali» ed alla luce delle più recenti interpretazioni giurisprudenziali, l'entità del ribasso non potrà superare il valore delle spese generali;
- il contratto sarà concluso in modalità elettronica e sarà stipulato a corpo.

3.1. CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIA E IMPORTO PRESUNTO DELLE OPERE

Ai sensi dell'articolo 41, co. 15, del Codice dei Contratti, nonché dell'articolo 1, co. 1, dell'Allegato I.13, i servizi tecnici, come descritti nella Tabella n.1, nella Tabella n. 2, nella Tabella n.3 e nella Tabella n.4, afferiscono ad opere riconducibili alle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016 e indicate nella Tabella di seguito riportata:

Tabella n. 5 – Categoria e identificazione delle opere

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.22	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza	1,55	986.345,78	74,5705%
IMPIANTI 1	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni-Impianti idrici e fognari all'interno di edifici domestici o industriali, Reti per combustibili e gas, Impianti antincendio	0,75	82.747,92	6,2560%
IMPIANTI 2	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	96.818,78	7,3198%
IMPIANTI 3	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota-Impianti di tipo semplice	1,15	156.789,49	11,8537%
Importo stimato totale dei lavori oggetto dei servizi in appalto				1.322.701,97	

3.2. DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) devono essere eseguite nella modalità di seguito indicata:

- Progettazione di fattibilità tecnico-economica: **giorni 20 (venti)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvio di esecuzione del servizio;
- Progettazione esecutiva e Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione: **giorni 25 (venticinque)** naturali e consecutivi, decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP, previa approvazione del PFTE.
- Direzione Lavori e Piano di sicurezza e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, avrà inizio dalla data di emissione, da parte del RUP, della disposizione di servizio per la consegna delle aree dei lavori.

I tempi per l'espletamento dell'incarico sono previsti in funzione della durata dei lavori e del collaudo, e saranno in funzione della durata dell'esecuzione che sarà indicata nel CSA.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente gara, in forma singola e associata, i seguenti soggetti:

- a) Operatori economici di cui all'articolo 66 del Codice e precisamente:
 - liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
 - società di professionisti di cui all'art. 35 della parte V dell'Allegato II.12 al Codice;
 - società di ingegneria in forma di società di capitali o di società cooperative di cui all'art. 36 della parte V dell'Allegato II.12 al Codice;
 - prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 712000000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 37 della parte V dell'Allegato II.12 al Codice;
 - consorzi stabili costituiti da almeno tre soggetti tra quelli di cui ai punti precedenti e alla successiva lettera b), anche in forma mista tra di loro, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b), della legge n. 81 del 2017 e anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile di cui all'art. 38 della parte V dell'Allegato II.12 al Codice;
 - Gruppi economici di interesse europeo (GEIE) costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991 e del Regolamento CEE n. 2137/1985/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985;
- b) società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, di cui al decreto ministeriale n. 34 del 2013, iscritte all'Ordine professionale di pertinenza ai sensi dell'articolo 8 del predetto decreto ministeriale;
- c) Operatori economici di cui alle precedenti lettere a) e b) in una delle seguenti forme di aggregazione:
 - riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 66, comma 1, lettera f) e 68 del Codice dei contratti nonché dell'articolo 39 della parte V dell'Allegato II.12 al Codice;
 - riuniti in consorzio ordinario (cosiddetto «consorzio occasionale») ai sensi degli articoli 65, comma 2, lettera f) e 68 del Codice dei contratti, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;
 - aderenti aggregati a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009 e dell'articolo 12, comma 3, lettera a), della legge n. 81 del 2017.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. f) del Codice anche se non ancora costituiti.

Ai sensi dell'articolo 68, del Codice dei contratti, gli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo:

- a) (*se non ancora costituiti*) devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 5 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo. La dichiarazione formale è prevista nell'**allegato 1**;
- b) (*se costituiti*) in alternativa, se il mandato irrevocabile è già stato conferito, devono dichiarare gli estremi dell'atto di conferimento e del notaio che ha redatto l'atto di mandato. La dichiarazione formale è prevista nell'**allegato 1**;
- c) devono essere indicati i requisiti di cui al paragrafo 7 che i singoli Operatori economici in forma aggregata apportano al raggruppamento e le prestazioni che ciascuno intende eseguire, in ottemperanza al principio che la Stazione appaltante deve conoscere in anticipo «chi fa cosa».

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice e ai soggetti costituiti in forma di consorzio stabile si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del Codice

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1 lettera g) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Nel caso di mancata indicazione della/e consorziata/e esecutrice/i, i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1 lettera g) del Codice eseguono le prestazioni con la propria struttura.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria. L'organo comune può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme sopra indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68 commi 15 e 16 del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'articolo 68 del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze

di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità nonché il mancato rispetto dello stesso costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

NB-1: La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri con riferimento a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 94, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore di un operatore economico che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice anche per conto dei soggetti elencati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023.

NB-2: Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94 commi 1 e 2 del D.lgs. n.36/2023, ciascun operatore economico deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dai commi 3 e 4 dell'art. 94 così come di seguito precisato, utilizzando preferibilmente il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 94 commi 3 e 4 del Codice, dichiarando (nell'allegato 1), i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del Codice ovvero senza indicare i nominativi dei singoli soggetti – ma indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'istanza – salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 94, cc. 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

In particolare, si precisa che **qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.94 co. 1 del D.lgs. n.36/2023 la dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:**

- soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri)
- autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data dal Tribunale, durata etc.);
- fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);
- eventuali misure di self cleaning adottate;
- misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

N.B.-3: Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94, co. 6 del D.lgs. n. 36/2023 l'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-professionali nei seguenti termini:

le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;

le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Si precisa che:

per «soci» delle società di cui alle lettere a) e b), si intendono solo i «soci professionisti attivi», escludendo i soci non professionisti di cui all'art. 10, comma 4, lett. b) della Legge 12 novembre 2011, n. 183;

tra «soci professionisti attivi», come sopra individuati, non possono essere computati i soci delle società multidisciplinari di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del d.m. n. 34 del 2013, esercenti professioni diverse dalle professioni tecniche o iscritti ad Albi ed Ordini diversi da quelli istituiti per le professioni tecniche.

N.B.:

Si precisa che:

- per “nuova società” si deve intendere quella che ha ottenuto l'attribuzione di una nuova partita Iva, ovvero del codice fiscale, mentre le variazioni dell'oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale non determinano costituzione di una nuova società;
- in caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società, è da ritenere che la “nuova società”, ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi professionali, può ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati dall'art. 66, comma 2, del Codice, sia all'esperienza pregressa delle società preesistenti purché ciò avvenga nei cinque anni successivi a tale costituzione.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

REQUISITI DEL CONCORRENTE

a) I requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b)** (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

N.B.: nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle imprese o al relativo Albo/Ordine Professionale/Registro pubblico, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO

Nell'ambito del gruppo di lavoro, come meglio specificato nella seguente tabella n. 4, le figure richieste per lo svolgimento delle attività relative all'appalto principale oggetto della presente procedura sono quelle di:

- progettista delle opere edili;
- progettista degli impianti;
- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008;
- professionista qualificato in materia di antincendio ai sensi della l. 818/1984, D.Lgs. 139/2006 e D.M. 05/08/2011;
- giovane professionista ex art. 39, comma 1, della Parte V dell'Allegato II.12 al Codice (*solo per operatori partecipanti in R.T.*);

Si precisa che, ai fini dello svolgimento dell'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, sono richieste le ulteriori qualifiche professionali necessarie per:

- 1) lo svolgimento del servizio di direzione dei lavori ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del Codice e dell'allegato II.14 al medesimo;
- 2) il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/08.

Pertanto, si precisa che sono previsti quali requisiti di idoneità professionale quelli del professionista esecutore (art. 34 dell'All. II.12 al Codice), del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione (art. 98, d.lgs. 81/2008) e del professionista qualificato in materia di antincendio (art.16, d.lgs. 139/2006).

Ciò premesso, i requisiti dei professionisti del gruppo di lavoro sono:

✓ **Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto**

- c) Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il professionista non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 14, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate.

✓ **Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione**

- d)** I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 14, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate.

✓ **Per il professionista antincendio**

- e)** Iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 14, il nominativo del professionista e gli estremi

dell'iscrizione all'elenco dei requisiti suddetti e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate.

✓ **Per il professionista geologo**

f) Iscrizione all'Albo professionale dei Geologi.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 14, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco dei requisiti suddetti e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate.

Si precisa che ciascuna delle suddette risorse dovrà essere legata all'operatore economico partecipante mediante uno dei seguenti rapporti:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dalla Parte V dell'Allegato II.12 al Codice.

Per la comprova dei requisiti, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, l'incarico di progettazione e di direzione lavori dovrà essere espletato, **a pena di esclusione**, da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e **nominativamente indicati sia nell'ambito della domanda di partecipazione (allegato 1) sia nell'ambito dell'offerta tecnica (allegato 3), con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.**

Si richiede al concorrente di dichiarare nella tabella all'uopo predisposta nell'allegato 1 e nell'allegato 3 i dati relativi ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura, **nonché il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, precisando il rapporto che intercorre con tali professionisti.**

In particolare, **a pena di esclusione**, ciascun professionista – individuato personalmente – dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia l'iscrizione all'albo o all'ordine professionale ed eventuale sezione e settore ove richiesto o al registro previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura.

Pertanto, tra i componenti del gruppo di lavoro dovranno essere presenti le **professionalità minime inderogabili** indicate nella tabella seguente unitamente ai limiti previsti in tema di coincidenze:

Tabella n. 6

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA FASE PROGETTUALE		
RUOLO	REQUISITI	LIMITI ALLE CONCIDENZE
Responsabile della integrazione delle prestazioni specialistiche	Qualifica di Architetto, iscritto al rispettivo Albo professionale alla sez. "A", in ragione dell'oggetto del servizio, inerente la progettazione su immobile vincolato ai sensi del D.Lgs 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)	Può coincidere con un Responsabile della progettazione edilizia per la categoria "E.22"
Responsabile della progettazione per la categoria EDILIZIA "E.22" e della integrazione delle prestazioni specialistiche	Qualifica di Architetto, iscritto al rispettivo Albo professionale alla sez. "A", in ragione dell'oggetto del servizio, inerente la progettazione su immobile vincolato ai sensi del D.Lgs 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)	
Responsabile della progettazione per la categoria "IA.01"	Qualifica di Architetto/Ingegnere iscritto al rispettivo Albo professionale alla sez. "A"	

Responsabile della progettazione per la categoria "IA.02"	Qualifica di Architetto/Ingegnere iscritto al rispettivo Albo professionale alla sez. "A"	
Responsabile della progettazione per la categoria "IA.03"	Qualifica di Architetto/Ingegnere iscritto al rispettivo Albo professionale alla sez. "A"	
Responsabile della progettazione antincendio	Professionista iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 139/2006	
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	Professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.98 del D.Lgs. 81/2008	
Giovane professionista (solo per operatori partecipanti in R.T.)	Professionista iscritto negli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività progettuale oggetto di appalto e abilitato all'esercizio della professione da almeno 5 anni	
Geologo	Professionista in possesso di Laurea in Scienze geologiche ed iscritto al relativo albo da almeno 5 anni	
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA FASE DI ESECUZIONE		
RUOLO	REQUISITI	LIMITI ALLE CONCIDENZE
Direttore dei lavori	Qualifica di Architetto, iscritto al rispettivo Albo professionale alla sez. "A", in ragione dell'oggetto del servizio, inerente la progettazione su immobile vincolato ai sensi del D.Lgs 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)	Può coincidere con un Responsabile della progettazione edilizia per la categoria "E.22
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e in fase di progettazione	Professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.98 del D.Lgs. 81/2008	

In relazione alle professionalità minime indicate nella tabella n. 6 si precisa quanto segue:

- è possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, se tale fattispecie è compatibile con l'ordinamento giuridico e fatto salvo quanto esplicitamente previsto in tabella in tema di limiti alle coincidenze ammesse;
- per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE;
- la dimostrazione dell'equipollenza del titolo di studio è a carico del partecipante attraverso la produzione di un documento che comprovi la stessa;
- **il concorrente deve indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche la quale dovrà avere la qualifica di Architetto con iscrizione al relativo Ordine Professionale alla sez. A.** Si precisa che come responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche deve essere indicato un unico soggetto anche in caso di raggruppamento;

Per la comprova dei requisiti di cui sopra la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale maturato nel triennio precedente (esercizi 2022/2023/2024, qualora non si disponga ancora del bilancio 2024, fornire il bilancio 2021) almeno pari € 209.845,00, IVA esclusa.

Per i soggetti che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Si raccomanda che ogni Operatore economico, qualora partecipi in Forma aggregata, si limiti a dichiarare esclusivamente i propri requisiti non quelli di altri Operatori economici che si presentano in Forma aggregata con lo stesso; è la Stazione appaltante a sommare i requisiti dei singoli Operatori al fine dell'ammissibilità dell'Offerente in Forma aggregata.

6.3.1 Elenco di servizi di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni

Ai sensi dell'art.100, comma 11, del Codice dei Contratti, è richiesto il requisito consistente nell'aver svolto **servizi di ingegneria e di architettura (servizi analoghi)** espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno **pari all'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID**.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella n. 7 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.22	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza	1,55	986.345,78	74,5705%
IMPIANTI 1	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni-Impianti idrici e fognari all'interno di edifici domestici o industriali, Reti per combustibili e gas, Impianti antincendio	0,75	82.747,92	6,2560%
IMPIANTI 2	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	96.818,78	7,3198%
IMPIANTI 3	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota-Impianti di tipo semplice	1,15	156.789,49	11,8537%
Importo stimato totale dei lavori oggetto dei servizi in appalto				1.322.701,97	

N.B.: Gli importi sono da intendersi al netto di IVA.

A tale scopo, ciascun Operatore economico **deve considerare e dichiarare** ai fini della qualificazione (nella parte IV del DGUE **barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando la sezione C**) uno/o più lavori (che possono comprendere sia una sola che più di una delle predette "Classificazioni" di cui alla tabella n. 7) per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto all'Offerente (singolo o in Forma aggregata), con le seguenti precisazioni:

- i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati; **non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati**;
- i lavori utili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno un servizio di architettura e ingegneria/altri servizi tecnici, ovvero i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;
- i lavori devono avere la Classificazione con lo «ID-Opere» o «classe e categoria» pertinenti con quelli per i quali devono essere eseguite le prestazioni di cui al paragrafo 3.2 del presente documento;
- ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del d.m. 17 giugno 2016; si precisa altresì che le considerazioni di cui sopra, relative alla qualificazione nell'ambito della stessa categoria:
 - 1) sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “Edilizia”;
 - 2) non sono automaticamente applicabili nell'ambito della categoria “Impianti” ove convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità ed è necessario che sussista una “omogeneità sostanziale” tra le pregresse prestazioni svolte dal concorrente e quelle oggetto di gara;
 - 3) si precisa comunque che, nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17-6-2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere. Sono utilizzabili anche lavori ai quali non è stata a suo tempo attribuita una classificazione in quanto oggetto di servizi svolti per privati purché oggettivamente e provatamente si tratti di lavori riconducibili alle stesse classificazioni;
- qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta;
- nel caso in cui il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in Forma aggregata con Operatori economici in tutto o in parte diversi da quelli aggregati nella presente gara ai fini della qualificazione deve essere considerata solo la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'operatore economico offerente;
- i servizi valutabili sono quelli ultimati nei dieci anni antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi terminata nello stesso periodo. S'intendono terminati i livelli di progettazione singolarmente conclusi nel periodo di riferimento, mentre la direzione lavori s'intende terminata con l'emissione del certificato di collaudo. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privatidocumentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;
- il periodo è riferito allo svolgimento del servizio e non all'eventuale esecuzione dei lavori oggetto dello stesso servizio;
- l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, è l'importo al netto dell'Iva di legge.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- a) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione, da parte della pubblica amministrazione, del progetto) dai quali si deducano le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.

In alternativa, l'operatore economico dovrà presentare:

- la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.;
 - la copia delle fatture relative ai suddetti contratti;
 - l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga);
- b) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, l'operatore economico può comprovare il possesso dei requisiti mediante una delle seguenti modalità:

- copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera medesima; è possibile presentare, in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica amministrazione, attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano le categorie o la classe di progettazione e la eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione in raggruppamento;
- copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti in R.T., la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico offerente, unitamente a copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti (indicando l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e la data di stipula del contratto stesso) con evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga).

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 6.1 lettera b) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1 lettera c) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera d), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera e) relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera f) relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al punto 6.1 lettera b) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto **6.1 lettera c)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera d), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di

lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Il requisito di cui al punto **6.1 lettera e)** relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al punto **6.1 lettera g)** relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al **paragrafo 6.3.1** sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro ... *[indicare il numero dei giorni previsti]* giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso

in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. È comunque sempre ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106.

9.1 GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106.

9.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del Committente valida fino all'emissione del certificato di collaudo.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 2 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art. 117 comma 5 del Codice.

L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull'importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell'art. 117 co. 1 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'importo della garanzia definitiva dovrà essere integrato a mezzo di apposita appendice qualora siano affidati gli ulteriori servizi relativi alle prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Con riferimento alle riduzioni applicabili all'importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art. 117 comma 8 del Codice.

La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art. 117 co. 3 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 117 comma 9 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi stabili comma 1, lett. g), dell'art. 66 del Codice" si precisa quanto segue:

- In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dalla capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- In caso di consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lettera g), del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all' "Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all' "Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30.12.2024. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Il mancato pagamento è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. La documentazione a corredo deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro **e non oltre le ore ... [indicare] del giorno ... [indicare]** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di ... **[indicare il numero e l'unità di misura]** per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati **... [indicare i formati dei file che possono essere caricati nella Piattaforma]**

Regole per la presentazione dell'offerta

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

DOCUMENTO
Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni integrative
DGUE concorrente
Eventuale DGUE dell'ausiliaria
Eventuali Dichiarazione integrativa dell'ausiliaria
Eventuale Contratto di avvalimento
Eventuali Procure
Statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri/Statuto società professionisti/ Atto costitutivo consorzio stabile
Patto di integrità
Attestazione pagamento contributo ANAC
OFFERTA TECNICA
DOCUMENTO
Gruppo di lavoro incaricato dell'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura.
Criterio A: Schede tecniche e relazione descrittiva
Eventuale Contratto di avvalimento in caso di avvalimento premiale
OFFERTA ECONOMICA
DOCUMENTO
Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro un congruo termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione amministrativa è costituita dalla domanda di partecipazione, in bollo del valore corrente (che include le dichiarazioni integrative), dal DGUE nonché dalla documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Avvertenze: Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente disciplinare i seguenti modelli:

Allegato 1 (dedicato al concorrente): "Domanda di partecipazione + dichiarazioni integrative connesse";

Allegato 2 (dedicato all'operatore economico ausiliario): "Avvalimento: dichiarazioni integrative operatore economico ausiliario".

Si raccomanda l'utilizzo della predetta modulistica che è da intendersi cumulativa e non alternativa in quanto il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara.

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma nell'ambito della sezione Documentazione Amministrativa - nel rispetto di quanto previsto nel presente disciplinare e nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale - la documentazione di seguito riportata:

- 1) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative connesse
- 2) DGUE
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 13.4;

6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 13.5;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato *.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Si applicano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

13.1 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale – rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale – dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro.

Si invitano i concorrenti a verificarne la corretta apposizione della firma con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

La sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elettronica qualificata.

Nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RT o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Al DGUE e alle dichiarazioni essendo sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore.

13.2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1: *“Domanda di partecipazione + dichiarazioni integrative connesse”*.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, letterab), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

– i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti dicui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

b) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti

associati;

c) requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'articolo 34 della **Parte V dell'Allegato II.12 al Codice** con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

d) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

e) estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

f) organigramma aggiornato di cui all'articolo 35 della **Parte V dell'Allegato II.12 al Codice** con riferimento a tutti i professionisti associati;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

g) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

h) estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'articolo 36 della **Parte V dell'Allegato II.12 al Codice** con riferimento a tutti i professionisti associati;

i) organigramma aggiornato di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società tra professionisti

j) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

k) estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

l) estremi dei soci non professionisti;

I soci possono essere professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi anche in differenti sezioni, nonché cittadini degli stati membri dell'Unione Europea purché in possesso del titolo di studio abilitante, oppure soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento; la legge prevede che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci (art. 10 comma 4 lettera b, L. 183/2011).

Per i consorzi stabili

m) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

– con riferimento alla persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, data di abilitazione, n. iscrizione al relativo albo professionale e rapporto che intercorre con il concorrente;

– con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al **punto 6.1 lett. c)**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale con ulteriore indicazione della sezione e dell'eventuale settore e rapporto che intercorre con il concorrente;

– con riferimento al professionista di cui al **punto 6.1 lett. d)**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. 81/2008 e rapporto che intercorre con il concorrente;

– con riferimento al professionista di cui al **punto 6.1 lett. e)**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione all'elenco del Ministero dell'Interno e rapporto che intercorre con il concorrente;

– in caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, con riferimento al giovane professionista di cui all'art. 39 comma 1 della Parte V dell'Allegato II.12 al Codice, i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (data di abilitazione, n. iscrizione all'albo professionale e ruolo assunto all'interno del gruppo di lavoro);

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara inclusi i criteri ambientali minimi di cui al D.M. n. 256 del 23 giugno 2022;
- che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di accettare il Patto di integrità, approvato con Determina Direttoriale n. 617 del 27/10/2023, allegato alla documentazione di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Committente reperibile sul profilo di committente sezione "Amministrazione Trasparente" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in casodi aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle formedi legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice 50/2016;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell'ambito della presente iniziativa e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione appaltante e del committente per le finalità descritte nell'informativa;
- che le copie di tutti i documenti allegati all'offerta telematica in formato elettronico sono state formate a norma dell'art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sotto- scritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La "domanda di partecipazione integrale (contenente anche le dichiarazioni integrative)" presentata utilizzando il modello messo a disposizione dall'Amministrazione (allegato 1) deve essere compilata e sottoscritta digitalmente:

- nel caso di professionista singolo, **dal professionista;**
- nel caso di studio associato, **da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;**
- nel caso di società, **dal legale rappresentante della società;**
- in caso di raggruppamento temporaneo e Consorzi ordinari costituiti/costituendi, **dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti** che costituiscono /costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- in caso di aggregazioni di rete dall'organo comune, ove presente, dalla mandataria e da ognuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio medesimo e da ognuno degli operatori economici esecutori.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

Le dichiarazioni integrative (**allegato 1**) sono presentate e sottoscritte digitalmente, oltre che dal concorrente singolo, da seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento a tutte le dichiarazioni sopra riportate;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti:
 - dalla mandataria/capofila, con riferimento a tutte le dichiarazioni sopra riportate;
 - dalle mandanti/altra consorziate, con riferimento alle seguenti dichiarazioni: (elenco soggetti di cui all'art. 94 commi 3 e 4); (patto di integrità); (protocollo di azione di vigilanza collaborativa); (codice di comportamento); (operatori non residenti); (privacy); (concordato preventivo); (conformità copie).
- nel caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice:
 - dal consorzio, con riferimento a tutte le dichiarazioni sopra riportate;
 - da ciascuna delle consorziate esecutrici, con riferimento alle seguenti dichiarazioni: (elenco soggetti di cui all'art. 94 commi 3 e 4); (patto di integrità); (codice di comportamento); (operatori non residenti); (privacy); (concordato preventivo); (conformità copie).

Ciascun operatore economico **ausiliario** dell'operatore economico che concorre per la progettazione, rende – preferibilmente utilizzando l'allegato 2 - le dichiarazioni integrative di seguito riportate:

(dati identificativi soggetti art. 94 commi 3 e 4 del Codice); (patto di integrità); (protocollo di azione di vigilanza collaborativa); (codice di comportamento); (operatori non residenti); (privacy); ove pertinente (concordato preventivo); (conformità copie). VEDI NICOLETTA

13.1.1 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria del raggruppamento e che le altre imprese aderenti al

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

N.B.:

Gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

- di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'articolo 372 del Codice della crisi di impresa;
- gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal Tribunale competente, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- in caso di partecipazione in R.T. di non partecipare alla gara quale mandataria del raggruppamento e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale e ai sensi dell'articolo 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Per partecipare alla presente procedura di gara, gli operatori economici sono tenuti a presentare il "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO" (DGUE), con le modalità riportate nel Disciplinare telematico allegato alla presente Lettera di invito.

INDICAZIONI IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DEL DGUE

Gli Operatori Economici dovranno compilare Il DGUE utilizzando l'apposito form presente nella scheda di gara, step "DGUE" della piattaforma Net4market.

Al termine della compilazione il sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato.

Tale file, firmato digitalmente dall'operatore economico, dovrà essere caricato all'interno della documentazione amministrativa, come descritto nel Disciplinare telematico.

NB. Resta a carico dell'operatore economico verificare il contenuto del documento prima del suo caricamento sulla piattaforma.

In caso di partecipazione in raggruppamento, subappalto, avvalimento e per tutte le altre casistiche qui non richiamate (in cui più soggetti siano tenuti al rilascio del DGUE) il sistema permette la predisposizione e generazione di più DGUE.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del citato art. 94 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al periodo precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio della presente Lettera di Invito;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente Lettera di Invito
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente Lettera di Invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dall'impresa ausiliata e dalla/e impresa/e ausiliarie.

13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.1 sottoscritte digitalmente dall'ausiliaria – utilizzando preferibilmente l'Allegato 2 predisposto dalla Stazione Appaltante - relative a:
 - dati identificativi dei soggetti ex art.94;
 - patto di integrità e protocollo di azione di vigilanza collaborativa;
 - ipotesi in caso di concordato preventivo con continuità aziendale (si rinvia al paragrafo 13.1.1);
 - ipotesi di operatori non residenti;
 - trattamento dati;
 - conformità copie;
- 2) dichiarazioni di cui al paragrafo 13.3 *"DGUE aggiornato al Codice 36/2023"*, sottoscritte digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; non è possibile utilizzare la sezione «α» (alfa) della Parte IV;
- 3) dichiarazione di avvalimento di cui all'art.104 co.4 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire le risorse oggetto di avvalimento, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art.104 comma 1 del Codice, la specificazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23- bis del D.Lgs.n.82/2005. Nel caso in

cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il D.Lgs.n.110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l'art. 25 del D.Lgs.n.82/2005.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

- 5) Documentazione di cui al paragrafo 15.1.1 in caso di concordato preventivo con continuità aziendale

13.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, relativa alle prestazioni che il concorrente si impegna a eseguire in termini percentuali per ciascuna attività nell'ambito delle categorie di opere di cui alla tabella n. 3 del paragrafo 3.2 del disciplinare e per ciascun servizio con caratteristiche trasversali, da parte dei singoli operatori economici raggruppati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento costituito dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice del giovane professionista di cui all'art. 39 della Parte V dell'Allegato II.12 al Codice.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, relativa alle prestazioni che il concorrente si impegna a eseguire in termini percentuali per ciascuna attività nell'ambito delle categorie di opere di cui alla tabella n. 3 del paragrafo 3.2 del disciplinare e per ciascun servizio con caratteristiche trasversali, da parte dei singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, relativa alle prestazioni che il concorrente si impegna a eseguire in termini percentuali per ciascuna attività nell'ambito delle categorie di opere di cui alla tabella n. 3 del paragrafo 3.2 del disciplinare e per ciascun servizio con caratteristiche trasversali, da parte dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati;
- **(solo per i raggruppamenti temporanei)** nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione, n. iscrizione all'albo professionale e ruolo assunto all'interno del gruppo di lavoro) del giovane professionista di cui all'art. 39 comma 1 della Parte V dell'Allegato II.12 al Codice e relativa posizione, ai sensi del comma 2 del medesimo Allegato.

Per le aggregazioni di rete:

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 68 co. 2 del Codice, relativa alle prestazioni che il concorrente si impegna a eseguire in termini percentuali per ciascuna attività nell'ambito delle categorie di opere di cui alla tabella n. 3 del paragrafo 3.2 del disciplinare e per ciascun servizio con caratteristiche trasversali, da parte dei singoli operatori economici aggregati;

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 68 co. 2 del Codice, relativa alle prestazioni che il concorrente si impegna a eseguire in termini percentuali per ciascuna attività nell'ambito delle categorie di opere di cui alla tabella n. 3 del paragrafo 3.2 del disciplinare e per ciascun servizio con caratteristiche trasversali, da parte dei singoli operatori economici aggregati;

III. rete dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 68 co. 2 del Codice, relativa alle prestazioni che il concorrente si impegna a eseguire in termini percentuali per ciascuna attività nell'ambito delle categorie di opere di cui alla tabella n. 3 del paragrafo 3.2 del disciplinare e per ciascun servizio con caratteristiche trasversali, da parte dei singoli operatori economici aggregati;

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. dichiarazione, ai sensi dell'art. 68 co. 2 del Codice, relativa alle prestazioni che il concorrente si impegna a eseguire in termini percentuali per ciascuna attività nell'ambito delle categorie di opere di cui alla tabella n. 3 del paragrafo 3.2 del disciplinare e per ciascun servizio con caratteristiche trasversali, da parte dei singoli operatori economici aggregati.

Ai fini della partecipazione l'Amministrazione ha predisposto una "domanda di partecipazione" che contiene anche le dichiarazioni sopra elencate di cui al presente paragrafo 13.4 (Allegato 1) che il concorrente è tenuto a utilizzare e che dovrà essere sottoscritta digitalmente come precisato al precedente paragrafo.

14. OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica, redatta in lingua italiana, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento denominato *"Disciplinare telematico e timing di gara"*, facente parte della documentazione di gara.

Il concorrente deve, a **pena di esclusione** dalla gara, caricare sulla piattaforma digitale, mediante inserimento nella "Documentazione tecnica", l'offerta tecnica come sotto composta:

- A. Il concorrente indipendentemente dalla natura giuridica deve indicare i nominativi della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e dei professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto e con specificazione delle rispettive qualifiche professionali e del rapporto che intercorre tra i professionisti e il concorrente.

Avvertenze: Al fine di facilitare l'indicazione del gruppo di lavoro è reso disponibile tra gli allegati al presente disciplinare il modello:

- **Allegato 3: "Gruppo di lavoro-offerta tecnica".**

La tabella con l'indicazione del gruppo di lavoro deve essere sottoscritta digitalmente come di seguito specificato.

A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA
----------	---

A1	Per gli aspetti architettonici
A2	Per gli aspetti impiantistici
A3	Per gli aspetti dell'esecuzione dei lavori (DL e CSE)

Con riferimento al **criterio di valutazione A «Professionalità e adeguatezza dell'offerta»** indicato nella tabella di cui al paragrafo 16.1:

Si richiede documentazione tecnica illustrativa di **massimo 3 (tre)** servizi svolti relativi a interventi ritenuti dal concorrente rappresentativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, **scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento** che l'Offerente ritenga maggiormente significativi per contenuto e qualità progettuale, complessità e dimensioni, sotto i diversi profili dei sub-criteri di valutazione A1, A2 e A3 che compongono il criterio A e indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 16.1.

Tale documentazione è costituita da:

- a) **Per ciascun servizio (per un massimo 3 servizi) deve essere fornita una SCHEDA TECNICA sintetica numerata composta da un massimo di 1 (una) facciata in formato A4 con carattere ARIAL, dimensione 11 e interlinea singola.** Non sono computate nel numero delle facciate le sole copertine e l'indice, se presenti.

In ciascuna scheda numerata devono essere riportati i seguenti dati essenziali per la valutazione:

- dati relativi al committente (ragione sociale, sede, recapiti telefonici, etc.);
 - descrizione degli interventi oggetto della prestazione e relativi importi dei lavori al netto dell'IVA;
 - ID opere, classi e categorie, gradi di complessità;
 - tipologia di servizi svolti, con l'indicazione degli importi dei servizi svolti al netto di oneri previdenziali e assistenziali IVA e, descrizione precisa e dettagliata dei servizi;
 - periodo in cui sono state eseguite le prestazioni.
- b) Per il criterio A dovrà inoltre essere predisposta una **RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA, UNICA PER I SERVIZI PRESENTATI**, redatta in maniera speculare ai suindicati sub-criteri di valutazione A1, A2 e A3. La relazione dovrà essere munita di apposito indice ed essere contenuta entro il numero massimo di **18 (diciotto) facciate** in formato A4, con carattere ARIAL, dimensione 11 e interlinea singola (**massimo 6 (sei) facciate per ciascun servizio**). L'eventuale documentazione grafica (disegni tecnici, fotografie, fotorendering o ogni altra tipologia di rappresentazione per immagine ritenuta utile dall'Offerente, anche combinate tra di loro) dovrà essere contenuta all'interno della relazione descrittiva. Non sono computate nel numero delle facciate della relazione descrittiva le copertine, gli indici, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti;
- c) nella documentazione di cui alla lettera a) e alla lettera b) in caso di servizio espletato nell'ambito di un raggruppamento temporaneo deve essere indicata la parte di servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso e relativo importo;
- d) i servizi illustrati che si intendono descrivere non hanno limiti di tempo relativamente all'epoca di svolgimento, non sono necessariamente servizi dichiarati ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale;
- e) in caso di presentazione di un numero di schede (servizi) superiori a tre, le eccedenti non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio e ci si limiterà alla valutazione delle prime tre schede numerate e presentate all'interno del medesimo file.

Tale documentazione tecnica illustrativa deve essere inserita nella "Documentazione tecnica".

L'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, **personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.**

Il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

Si precisa che:

- l'offerta tecnica dovrà essere redatta secondo le modalità espressamente sopra riportate con riferimento a

ciascun criterio/sub-criterio, all'interno del quale si individuano gli elaborati e i documenti richiesti per la valutazione, il numero di facciate massimo consentito, il carattere tipografico consentito, la dimensione e l'interlinea minimi consentiti;

- è sempre ammessa l'equivalenza 1 facciata formato A3 = 2 facciate formato A4;
- non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione, link o collegamenti ipertestuali che facciano riferimento a materiale esterno;
- tutte le relazioni descrittive, le schede numerate e gli elaborati grafici dovranno essere presentati in formato pdf;
- l'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti;
- la mancata o incompleta presentazione della documentazione tecnica richiesta per uno o più dei criteri/sub-criteri non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, del relativo criterio/sub-criterio;
- l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla parte II-A dell'Allegato II.5 al Codice.

Si precisa che non sono ammesse le Offerte tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:

- esprimano o rappresentino soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consentano una valutazione univoca;
- prevedano soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- siano in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- siano in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione a base di gara.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

Tutti i documenti (files) costituenti l'offerta tecnica - come sopra descritta - **completa di eventuali allegati ivi compresa la tabella con l'indicazione del gruppo di lavoro (vedi voce A) devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e in particolare:**

- Nel caso di professionista singolo, dal professionista.
- Nel caso di studio associato, da ciascun associato o dal rappresentante munito di idonei poteri.
- Nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante della società o del consorzio.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.**
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è **dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è **dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è **dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- Nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 66, comma 1 lett. g) del Codice, dal consorzio medesimo;
- Nel caso di GEIE: trova applicazione la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei per quanto compatibile;
- qualora la documentazione/certificazione attinente ad uno dei temi tecnici sopra indicati sia riferita ad un operatore economico/persona fisica, è possibile presentare la documentazione/certificazione/dichiarazione anche con la sottoscrizione del solo soggetto titolare della documentazione/certificazione;

In caso di operatori economici amministrati da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta tecnica – ivi compresi gli allegati – va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

L'Offerta tecnica è soggetta, a pena di esclusione, alle seguenti condizioni:

- a) dall'**Offerta Tecnica non deve risultare**, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'**Offerta Economica**, anche con riferimento ad un singolo elemento contenuto nella Busta dell'**Offerta economica**;
- b) l'**Offerta Tecnica** non può:
 - comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o incremento dei corrispettivi, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
 - contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo.

15. OFFERTA ECONOMICA

L' Offerta economica deve essere predisposta e caricata secondo le istruzioni contenute nell'allegato 'Disciplinare telematico'.

L' "Offerta economica deve contenere, a pena di esclusione:

- **Ribasso percentuale unico**, espresso in cifre, da applicare all'importo totale posto a base di gara di cui al paragrafo 3.1 al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e Iva.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali; qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al secondo decimale (es. 0,3466 viene troncato in 0,34).

N.B.: ai sensi dell'articolo 108, co. 9, del Codice, poiché i servizi oggetto dell'affidamento sono prestazioni di natura intellettuale l'offerta non deve essere corredata dall'indicazione dei costi di sicurezza aziendali e dei costi della manodopera.

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque sostanzialmente non conformi allo schema generato dal portale, sono escluse dalla gara.

L'offerta economica, completa di tutti i dati sopra previsti, **deve essere sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante dell'operatore economico e in particolare:

1. Nel caso di professionista singolo, dal professionista;
2. Nel caso di studio associato, da ciascun associato o dal rappresentante munito di idonei poteri,
3. Nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante della società o del consorzio;
4. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
5. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
6. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art.3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di**

organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

7. nel caso di consorzio stabile di professionisti, di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all'art. 66, comma 1 lett. g) del Codice, dal consorzio medesimo;
8. in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 66 comma 1 lett. a) del D. Lgs. N. 36/2023: trova applicazione la disciplina prevista per i RTI per quanto compatibile.

In caso di operatori economici amministrati da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo totale posto a base d'asta.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Ai sensi dell'art. 108 co. 10 del Codice, si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

<u>A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA</u>	P. Max = 90 punti	
	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
Il concorrente dovrà illustrare la propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, presentando un massimo di tre (3) servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, relativi ad interventi svolti nell'ambito di appalti classificati nelle categorie "EDILIZIA" (ID. E.22), e "IMPIANTI" (ID. IA.01; IA.02; IA.03) scelti tra gli interventi qualificabili affini a quello oggetto del presente appalto e che l'offerente ritenga maggiormente significativi per contenuto, qualità progettuale, complessità e dimensioni, sotto i diversi profili dei sub-criteri di valutazione che compongono il presente criterio. Ai fini della valutazione dei tre servizi si richiede che sia stato redatto almeno uno dei seguenti livelli di progettazione: progettazione di fattibilità tecnica ed economica e/o progetto definitivo e/o progetto esecutivo		---

nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori e/o il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. In particolare, dovranno essere riportate una relazione descrittiva (unica per i servizi presentati) e una scheda tecnica numerata (per ciascun servizio presentato) che riassumano sinteticamente i seguenti aspetti: - dati relativi al committente (ragione sociale, sede, recapiti telefonici, etc.); - breve descrizione dell'intervento e relativo importo dei lavori (al netto dell'IVA); - ID opere, classi e categorie, gradi di complessità; - tipologia di servizi svolti, con l'indicazione degli importi dei servizi svolti al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA e, descrizione precisa e dettagliata dei servizi; - periodo in cui sono state eseguite le prestazioni. Il giudizio in merito alla professionalità e adeguatezza dei servizi presentati dal concorrente sarà formulato sulla base della valutazione degli aspetti indicati nei sub-criteri di valutazione seguenti.			
A1	Per gli aspetti architettonici. Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, mediante interventi che, sotto gli aspetti architettonici e strutturali, siano da ritenersi studiati con il fine di realizzare un organismo architettonico funzionale e flessibile, dotato di una elevata qualità estetica e realizzato con tecnologie costruttive innovative. Saranno quindi valutati: il grado di analogia (complessità, rilevanza socio - sanitaria, pertinenza) dei servizi svolti, la qualità estetica, costruttiva e funzionale dell'organismo architettonico, le soluzioni distributivo-funzionali adottate, il grado di flessibilità degli spazi in funzione della destinazione d'uso. Nello specifico, sarà meglio valutata, a dimostrazione delle capacità professionali, la presentazione di progetti: • realizzati applicando la normativa vigente; • relativi ad interventi maggiormente affini a quello oggetto di gara; • relativi a prestazioni professionali realizzate, per le quali sia stato rilasciato dal Committente il certificato di corretta esecuzione del servizio (da allegare).	30	---
A2	Per gli aspetti impiantistici ed energetici. Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, mediante interventi che, sotto gli aspetti impiantistici, siano da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera, garantendo al tempo stesso la maggiore efficienza impiantistica, anche con l'adozione di elementi impiantistici innovativi. Saranno quindi valutati la qualità funzionale e il livello di innovatività delle tecnologie impiantistiche nonché l'ottimizzazione del costo globale di manutenzione e gestione dell'opera conseguite o conseguibili. Nello specifico, sarà meglio valutata, a dimostrazione delle capacità professionali, la presentazione di progetti: • realizzati applicando la normativa vigente; • relativi ad interventi maggiormente affini a quello oggetto di gara; • relativi a prestazioni professionali realizzate, per le quali sia stato rilasciato dal Committente il certificato di corretta esecuzione del servizio (da allegare).	30	---
A3	Sul piano dell'esecuzione dei lavori (DL e CSE). Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, mediante la descrizione delle modalità operative e organizzative e le misure adottate per garantire, nella fase di esecuzione dei lavori: - la gestione delle interferenze durante le varie fasi di lavoro; - il rispetto del cronoprogramma dei lavori. Nello specifico, sarà meglio valutata la presentazione di progetti relativi ad interventi maggiormente affini a quello oggetto di gara, dai quali sia possibile evincere una maggiore ottimizzazione dei sistemi di gestione della sicurezza dimostrabile tramite prassi codificate e applicazione di procedure standardizzate.	30	---

Totale	P. Max =90 punti
---------------	-------------------------

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella di cui al paragrafo 16.1, sarà attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:

1. mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente, sulla base dei criteri motivazionali, da parte di ogni commissario secondo i seguenti livelli di valutazione (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Ottimo	1	Contenuti molto soddisfacenti, quindi ottimi, rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara nonché con riferimento al servizio da eseguire, con elementi descritti in maniera molto chiara ed esaustiva
Buono	0,8	L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura soddisfacente dal punto di vista tecnico e funzionale Descrizione e contenuti soddisfacenti rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara, con elementi di livello qualificato
Sufficiente	0,6	Descrizione e contenuti sufficienti, quindi modesti, rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara nonché alle attività da eseguire, con elementi descritti in maniera essenziale
Quasi sufficiente	0,4	L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura non esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non pienamente soddisfacente a quanto richiesto
Insufficiente	0,2	Descrizione e/o contenuti valutabili. La soluzione proposta risponde in maniera non soddisfacente a quanto richiesto
Assente o non valutabile	0	Descrizione e/o contenuti assenti o descritti in modo non valutabile rispetto a quanto richiesto. L'elemento oggetto di valutazione non è offerto o non è stato trattato o è completamente fuori tema.

2. determinando la media aritmetica dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;

3. attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi (normalizzazione ad 1). Nell'ipotesi di determinazione della media dei coefficienti pari a 0, l'offerta non sarà oggetto di normalizzazione.

I punteggi tecnici definitivi, relativi a ciascun criterio/sub-criterio oggetto di valutazione discrezionale (colonna "D"), saranno infine determinati come prodotto tra i coefficienti definitivi calcolati per ciascun concorrente e il punteggio tecnico massimo associato al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione, e infine saranno arrotondati alla terza cifra decimale con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la quarta sia inferiore a cinque.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la

Formula "bilineare"

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,85$ oppure

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

16.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + C_{ni} \times P_n$$

dove:

- P_i = punteggio concorrente i ;
- C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;
- C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;
- C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;
- P_a = peso criterio di valutazione a ;
- P_b = peso criterio di valutazione b ;
- P_n = peso criterio di valutazione n .

17 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a $n - 3$ (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

18 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

La prima sessione ha luogo il giorno ... [indicare il giorno], alle ore ... [indicare l'ora].

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

19 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara nella prima sessione procede accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Il seggio di gara presieduto dal RUP, dopo aver effettuato il controllo della documentazione amministrativa, procede a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, riunita in seduta che potrà essere immediatamente successiva alla prima seduta di verifica della documentazione amministrativa nel caso in cui non ci siano soccorsi istruttori ovvero, in caso contrario, in una seduta successiva la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Portale, procede all'apertura delle offerte tecniche per la verifica della presenza dei relativi documenti.

La commissione giudicatrice, quindi, procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta del committente, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni lavorativi. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio in seduta pubblica – le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante – ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i ribassi percentuali offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i sensi dell'articolo 110, co. 1, del Codice dei Contratti, la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della

migliore offerta è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'articolo 110, co. 1, del Codice dei Contratti, la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti,

scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale, stipulata con un massimale garantito pari a € 2,5 milioni.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall'incarico e autorizza la sostituzione dell'affidatario.

In caso di raggruppamento la copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata un'unica polizza da parte della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni progettuali ex art. 42, comma 3, dell'Allegato 1.7 al Codice, che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'operatore economico incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, del Committente o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Committente), nell'esecuzione delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari ad € 500.000,00. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato con le modalità previste ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

23 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento del committente, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Committente, nonché sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

25 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione appalto è il TAR Lazio. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'ASP Istituto Romano di San Michele, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce informazioni agli operatori economici, con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della partecipazione a selezioni e concorsi pubblici. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti quali:

- i dati personali comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità, dati di contatto, informazioni inerenti il nucleo familiare) e giudiziari (eventuali condanne penali, iscrizione nel

casellario giudiziale) del Titolare dell'impresa partecipante o del/i soggetto/i munito/i dei poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;

- ove previsto dalla Legge, i dati personali comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità) e giudiziari dei soci e del direttore tecnico dell'impresa partecipante (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale);

- ove applicabile, i dati personali comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità) e giudiziari dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale);

saranno trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ed esclusivamente per le finalità della presente procedura come meglio dettagliato nell'Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679, allegata ai documenti di gara.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell'ASP è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: responsabileprotezionedati@irmsm.it.

Il Responsabile Unico del Progetto